

PROTOCOLLO D'INTESA

“Protezione dei minori stranieri separati e non accompagnati in Italia”

TRA

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

E

L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR)

Visti:

- La “Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite”, approvata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte;
- L’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana da una parte e le Nazioni Unite e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati dall’altra, ratificato il 2 aprile 1952 e messo in esecuzione con legge n.1271 del 15 dicembre 1954 (G.U. n.19 del 25 gennaio 1955);
- La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- LEGGE 28 febbraio 1990, n. 39, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo, attraverso la quale cessano nell’ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;
- La legge 12 luglio 2011, n. 112, Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, modificata dall’art. 15-ter del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- La legge 7 aprile 2017, n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- La Convenzione relativa allo status di rifugiato, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, a cui l’Italia ha aderito con legge 24 luglio 1954, n. 722;
- Lo Statuto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, risoluzione n. 428 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 Dicembre 1950;

- Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile;
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia;
- La legge 23 dicembre 1997, 451 recante l'Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;
- La legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone;
- Legge 119 del 2013, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
- D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- D. lgs. 19 novembre 2007, n. 251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
- D. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- D. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI;
- D. lgs. 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni per riconoscimento e revoca dello status di protezione internazionale;
- D.M. 1 settembre 2016, Istituzione di centri governativi di prima accoglienza dedicati ai minori stranieri non accompagnati (16A06605);
- D.P.C.M. 10 novembre 2016, n. 234, Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione);
- I Commenti Generali del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza con particolare riferimento ai NN. 6, 12, 14;
- I Commenti Generali congiunti NN. 3/4 del Comitato della Nazioni Unite per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e NN. 22/23 del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

- Le Osservazioni Conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza al Quinto e Sesto Rapporto Periodico dell'Italia del 2019;
- La Raccomandazione CM/Rec(2019)4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sull'aiuto ai giovani rifugiati in transizione verso l'età adulta;
- Le Linee Guida delle Nazioni Unite sull' "Alternative Care" dei minorenni del 2010;
- Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2022 - Ricorso n. 5797/17 - Causa Darboe e Camara c. Italia;
- Il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, , cui sono parti il Governo italiano, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, adottato dalla Conferenza Unificata in data 9 luglio 2020.

Premesso:

- Nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato "Autorità Garante") intende promuovere l'attuazione di iniziative finalizzate alla protezione delle persone di minore età con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati e separati (di seguito MSNA) in Italia attraverso il pieno rispetto dei diritti loro riconosciuti dalle legge nazionale e dalle convenzioni internazionali, anche in stretta collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (di seguito denominato "UNHCR"), il cui mandato è proteggere ad assistere, a livello globale, i rifugiati e di persone affidate alla sua competenza;
- Coerentemente con lo spirito e la lettera della Convenzione sui diritti dell'infanzia, l'Autorità Garante predilige l'ascolto dei bambini e degli adolescenti come modalità d'azione per verificare e promuovere l'attuazione dei diritti ad essi riconosciuti. In particolare, l'Autorità Garante promuove azioni integrate volte a garantire l'ascolto dei bambini e degli adolescenti e la loro inclusione nei processi decisionali, in tutti gli ambiti in cui si trovano: in famiglia, a scuola, nei tribunali, così come nelle comunità che accolgono i minorenni;
- L'UNHCR ha il mandato di guidare e coordinare l'azione internazionale di protezione dei rifugiati e di assicurare assistenza e protezione ai rifugiati, ai richiedenti asilo, agli sfollati e agli apolidi e di cercare soluzioni durature alle loro sofferenze;
- La protezione delle persone di minore età è al centro del mandato dell'UNHCR, in quanto oltre il 40% delle persone forzatamente sfollate e degli apolidi è al di sotto dei 18 anni, i minorenni sono titolari di diritti specifici e devono affrontare rischi di protezione straordinari;

- Il lavoro dell'UNHCR volto a proteggere le persone di minore età trova il suo fondamento nel diritto dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla protezione dalla violenza, dagli abusi e dallo sfruttamento ed al diritto all'unità e all'identità familiare;
- L'UNHCR volge un'attenzione particolare nei confronti delle persone rientranti nel proprio mandato sopravvissute a violenza sessuale e di genere;
- l'UNHCR, in linea con la normativa che disciplina il proprio funzionamento, è disponibile ad individuare e realizzare aree di collaborazione con l'Autorità Garante;
- Le Parti convengono sull'importanza di riconoscere e valorizzare ciascuna persona di minore età quale soggetto di diritto, nella sua specifica individualità, attraverso l'ascolto e la sua piena partecipazione e coinvolgimento in ogni azione che lo riguardi, nel rispetto effettivo del suo superiore interesse;
- Le parti hanno già stipulato precedenti protocolli d'intesa in riferimento alla "Protezione dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia" nel 2017 e nel 2021.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto e finalità della collaborazione fra le Parti)

1.1 L'Autorità Garante e l'UNHCR (di seguito congiuntamente indicate come "le Parti"), sulla base delle rispettive competenze e fini istituzionali, intendono avviare una collaborazione diretta a promuovere la conoscenza ed il pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sulla centrale importanza di tale strumento normativo in materia di protezione delle persone di minore età e dei principi fondamentali sui quali tale protezione si basa, quali, l'interesse superiore del minore, la non discriminazione, il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo e non ultimo il diritto all'ascolto. In particolare, le Parti nel rispetto dei suddetti principi e normative, intendono continuare la collaborazione volta a facilitare e promuovere l'effettiva protezione delle persone di minore età in Italia, attraverso sinergie e mutuo coinvolgimento in attività di comune interesse e con particolare attenzione alla promozione dell'ascolto e della partecipazione delle persone di minore età come modalità di esercizio dei loro diritti. Ulteriori attività potranno essere concordate dalle Parti nel corso di validità del presente protocollo.

1.2 In particolare, le Parti intendono proseguire le attività di partecipazione e di facilitazione delle visite nelle strutture di accoglienza che accolgono MSNA, il cui numero, località e date

sono convenute tra le parti e gli altri partecipanti coinvolti dall’Autorità Garante. L’obiettivo generale è quello migliorare la condizione dei MSNA, promuovendo in particolare il loro diritto all’ascolto ed alla partecipazione. I MSNA ospiti delle strutture visitate saranno coinvolti in attività partecipative per esprimere i loro bisogni e le loro proposte e per identificare le lacune di protezione. L’UNHCR condivide con l’Autorità Garante ogni informazione utile al fine di indentificare di comune accordo le località oggetto delle visite e contribuirà alla redazione del rapporto finale.

Art. 2

(Impegni delle parti)

2.1 Le Parti metteranno a disposizione, nei limiti delle rispettive competenze e disponibilità, le risorse strutturali, umane e organizzative reciprocamente concordate, impegnandosi a tutelare e promuovere le iniziative realizzate in sinergia. Ciascuna delle Parti gestirà autonomamente le rispettive risorse dedicate alla realizzazione delle attività congiunte, a meno che accordi ad hoc non vengano siglati per la realizzazione di progetti specifici. Nessun trasferimento di fondi è pertanto previsto dalle Parti nell’ambito del presente Protocollo.

Art. 3

(Visibilità – Uso del nome e del logo)

3.1 Ove possibile, in conformità con le sue regole e procedure interne, ciascuna delle Parti prenderà le misure appropriate al fine di accordare adeguata pubblicità ai progetti comuni attuati sulla base del presente Protocollo.

3.2 L’uso del nome, emblema, logo e i segni distintivi di ciascuna delle Parti non è consentito, in alcuna forma e su alcun supporto, in assenza di preventiva e specifica autorizzazione scritta della Parte interessata.

Art. 4

(Diritti di proprietà intellettuale)

4.1 Le Parti riconoscono l’importanza di proteggere e rispettare i diritti di proprietà intellettuale. Se non diversamente concordato, il presente Protocollo non garantisce ad una Parte alcun diritto di uso dei materiali promozionali/didattici o altri diritti di proprietà intellettuale appartenenti all’altra Parte, ovvero da essa creati nel corso dell’attuazione di progetti comuni. Disposizioni speciali relative all’uso di tali materiali e alla protezione della proprietà intellettuale saranno incluse ove necessario in accordi separati conclusi successivamente per iscritto tra le Parti.

Art. 5

(Responsabilità)

5.1 Ciascuna delle Parti è responsabile delle azioni ed omissioni del proprio personale, agenti o sub-contraenti e si impegna a tenere indenne e risarcire l'altra Parte rispetto a qualsiasi azione, reclamo o responsabilità derivante dalle rispettive attività poste in essere nel contesto del presente Protocollo, inclusa qualsiasi azione o reclamo intentati da terzi per danni, lesioni o morte derivanti da azioni od omissioni del rispettivo personale, agenti o sub-contraenti. Ciascuna delle Parti notificherà tempestivamente all'altra qualsiasi azione, reclamo o altra pretesa per la quale quest'ultima è ritenuta responsabile ai sensi della presente disposizione.

Art. 6

(Disposizioni legali - finanziamento)

6.1 Ogni attività prevista nel presente Protocollo sarà attuata nel rispetto delle normative, procedure e linee guida che disciplinano il funzionamento delle Parti.

6.2 Le attività previste nel presente Protocollo saranno attuate da ciascuna delle Parti nel limite delle risorse disponibili.

Art. 7

(Forza maggiore e cambiamento di circostanze)

7.1. Se durante la vigenza del presente Protocollo, per qualsiasi ragione, si producesse un cambiamento di circostanze che riduca o incrementi la necessità di supporto previsto inizialmente dalle Parti sulla base del presente Protocollo e accordi complementari successivi, ovvero se l'UNHCR si trovasse nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Protocollo, le Parti si consulteranno mutualmente per decidere quali intese dovranno essere stipulate al fine di continuare l'esecuzione o eventualmente terminare anticipatamente il presente Protocollo.

Art. 8

(Definizione delle controversie)

8.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente, mediante negoziato o attraverso altri meccanismi non-giudiziari di risoluzione delle controversie, qualsiasi vertenza nascente da o comunque collegata all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 9

(Privilegi e immunità dell'UNHCR)

9.1 Nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo d'intesa potrà essere considerato una rinuncia, espressa o tacita, ai privilegi ed immunità dell'UNHCR ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, del diritto internazionale consuetudinario, di altri accordi internazionali, di accordi bilaterali e della legislazione nazionale in materia.

Art. 10

(Protezione da Sfruttamento e Abuso Sessuale – SAS)

10.1 Nell'attuazione del presente Protocollo di Intesa, le Parti decidono di promuovere i sei principi fondamentali relativi allo sfruttamento e all'abuso sessuale (SAS) adottati dai membri del Comitato permanente inter-agenzie (IASC) e incorporati nel Bollettino del Segretario generale delle Nazioni Unite "Misure speciali per la protezione dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale" (ST/SGB/2003/13). Le parti riconoscono il dovere di contribuire alla lotta contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale e si impegnano a prevenire attivamente atti di SAS da parte del proprio personale e dei collaboratori, anche attraverso la partecipazione a formazioni specifiche sul tema, ed a rispondere agli incidenti di SAS perpetrati nei confronti delle persone beneficiarie dell'assistenza.

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

11.1. Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali che raccoglie, riceve o altrimenti elabora nell'attuazione del presente Protocollo, per quanto riguarda l'Autorità Garante in applicazione e nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili e, per quanto riguarda l'UNHCR, in conformità alle proprie regole e procedure interne in materia di protezione dei dati personali, in particolare la sua Politica sulla protezione dei dati personali delle persone sotto la protezione dell'UNHCR (2015) e la Politica generale sulla protezione dei data personali e della privacy (2022).

Art. 12

(Durata – Rinnovo – Modifiche – Recesso)

12.1 Il presente Protocollo ha la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

12.2 Il presente Protocollo potrà essere rinnovato, previo accordo tra le Parti, mediante comunicazione per iscritto.

12.3 Eventuali successive modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

12.4 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo tramite comunicazione scritta da inviare almeno 2 mesi prima. Il recesso non avrà effetto sugli obblighi delle Parti relativi alle attività la cui attuazione sia stata concordata e/o già completata nell'ambito del presente Protocollo al momento del recesso.

Art. 13

(Firme)

13.1 Il presente Protocollo è redatto e firmato in 2 originali nelle lingue italiana ed inglese. In caso di conflitti di interpretazione tra le due versioni è la versione inglese a prevalere.

Roma, 17 ottobre 2024

L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Carla Garlatti

Rappresentante UNHCR per l'Italia, la Santa Sede e San Marino

Chiara Cardoletti